Codice A1803A

D.D. 13 giugno 2017, n. 1811

Fornitura di veicolo ad uso speciale per la Colonna Mobile regionale di Protezione Civile. Adesione alla Convenzione CONSIP "Autoveicoli in acquisto 8 - Lotto n. 3". Determinazione a contrarre e di affidamento al R.T.I. FCA F&T s.r.l. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. Impegno di Euro 19.941,84 o.f.i. sul cap. 210200/18 CIG 7103269B01.

Premesso che

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

l'art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddetta legge;

il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

l'articolo 70, lettera h), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112" attribuisce alla Regione la costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

con la legge regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112" vengono definite le funzioni della regione nell' ambito della protezione civile;

con la legge regionale 14/04/2003, n. 7 in attuazione delle indicazioni della legge regionale 44/2000 e in applicazione di quanto disposto dalla legge 225/1992 sono state definite le competenze della Regione relativamente ai compiti della Protezione Civile. In particolare alla lettera c) dell' art. 7 si prevede la predisposizione di un parco risorse regionale;

la legge regionale 14/04/2003, n. 7 all'art. 8 lettera a) e f) attribuisce alla Regione la gestione e il soccorso nell'emergenza e il primo intervento tecnico. Mentre all'art 14 lettera a) della medesima legge il coordinamento delle iniziative, per eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

Considerato che:

il Settore Protezione Civile dispone attualmente di un parco mezzi consistente in n. 19 veicoli, costituiti da mezzi pesanti, furgoni, veicoli con allestimenti speciali, fuoristrada ed autovetture, utilizzati dal personale regionale e dalle Associazioni di Volontariato convenzionate in caso di emergenza per missioni della Colonna Mobile regionale, regionali o nazionali/internazionali, ed in ordinarietà per le esigenze di prevenzione e le attività connesse all'operatività dei Presidi regionali;

attualmente, lo stato di manutenzione di alcuni veicoli medio-leggeri, unitamente all'età e chilometraggio dei veicoli stessi, richiede frequenti interventi di manutenzione, a discapito della pronta disponibilità che dovrebbe contraddistinguere i veicoli in dotazione alla Protezione Civile;

risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura di n. 1 autoveicolo dotato di allestimento speciale di Protezione Civile, per gli spostamenti dei funzionari incaricati del coordinamento delle attività di Protezione Civile sul campo nonché per tutte le esigenze di sopralluoghi urgenti legati alle attività del Settore, ad integrazione delle attuali dotazioni regionali di Protezione Civile; la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione per la fornitura di autoveicoli denominata "Autoveicoli in acquisto 8" (Lotto 3 – CIG 60583715E7), per cui le pubbliche amministrazioni possono stipulare singoli contratti durante il periodo di validità della Convenzione;

il 22/12/2015 è stato attivato il Lotto 3 della Convenzione sopra menzionata per la fornitura di "Berline piccole", attraverso l'aggiudicatario R.T.I. FCA F&T s.r.l. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a., e pertanto si ritiene necessario procedere all'adesione alla stessa, per un autoveicolo ad uso speciale con spesa di €19.941,84 o.f.i.;

rilevato che

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni",

non sussistono costi per la sicurezza;

Precisato che:

le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto della Convenzione nonché nel "progetto" di cui all'art. 23 del dlgs 50/16 e s.m.i., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

risulta necessario impegnare la somma complessiva di € 19.941,84 sul cap.210200/2018, di cui € 16.436,58 per la fornitura di cui all'oggetto oltre €3.505,26 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore di R.T.I. FCA F&T s.r.l. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. (COD.BEN. 329015 capogruppo mandataria) con sede amministrativa in C.so Settembrini 215 – 10135 TORINO;

appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Codice Programma 0103 Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi Conto Finanziario U.2.02.01.01.001 trans. UE 8 ricorrente 4 perimetro sanitario 3;

si ritiene necessario approvare il progetto di cui all'art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. e il suo allegato (patto di integrità) che costituiscono parte integrante della presente determina;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del P.T.C.P. 2017/2019;

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 56/2017 del 19/4/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Visto il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la l.r. n. 6/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018";

determina

per le motivazioni in premessa enunciate, di aderire alla Convenzione "Autoveicoli in acquisto 8" (Lotto 3 – CIG 60583715E7), per la fornitura di n. 1 autoveicolo ad uso speciale, come verrà formalizzato nell'ordinativo principale di fornitura, in favore di R.T.I. FCA F&T s.r.l. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. (COD.BEN. 329015 FCA F&T s.r.l impresa capogruppo mandataria), per l'importo contrattuale complessivo di Euro 19.941,84 o.f.i.;

di affidare l'incarico secondo il contratto e le Condizioni Generali dettate dalla Convenzione in oggetto e nel "progetto" di cui all'art. 23 del Dlgs 50/16 e s.m.i. allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante;

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

di impegnare la somma complessiva di € 19.941,84 sul cap.210200/2018, di cui €16.436,58 per la fornitura di cui all'oggetto oltre €3.505,26 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, a favore di R.T.I. FCA F&T s.r.l. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a. (COD.BEN. 329015) con sede amministrativa in C.so Settembrini 215 – 10135 TORINO;

di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:

Codice Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Codice Programma 0103

Gruppo COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi

Conto Finanziario U.2.02.01.01.001

trans. UE 8

ricorrente 4

perimetro sanitario 3;

di individuare il RUP nel Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) dr. Franco Licini;

di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: R.T.I. FCA F&T s.r.l. (capogruppo mandatario)+ LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a.

P.I. (capogruppo mandataria) 0690890019

Importo: 19.941,84 ofi

Dirigente responsabile: Franco Licini

Modalità Individuazione Beneficiario: adesione convenzione Consip

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

Il Dirigente responsabile Dott. Franco LICINI

Visto di controllo ai sensi del PTPC 2016/18 – MISURA 8.2.3 Il Direttore Luigi Robino

Allegato



PROGETTO ai sensi art 23 D.Lgs 50/2016

Fornitura di veicolo ad uso speciale per la Colonna Mobile regionale di Protezione Civile. CIG 7103269B01

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Considerato che il Settore Protezione Civile dispone attualmente di un parco mezzi consistente in n. 19 veicoli, costituiti da mezzi pesanti, furgoni, veicoli con allestimenti speciali, fuoristrada ed autovetture, utilizzati dal personale regionale e dalle Associazioni di Volontariato convenzionate in caso di emergenza per missioni della Colonna Mobile regionale, regionali o nazionali/internazionali, ed in ordinarietà per le esigenze di prevenzione e le attività connesse all'operatività dei Presidi regionali;

attualmente, lo stato di manutenzione di alcuni veicoli medio-leggeri, unitamente all'età e chilometraggio dei veicoli stessi, richiede frequenti interventi di manutenzione, a discapito della pronta disponibilità che dovrebbe contraddistinguere i veicoli in dotazione alla Protezione Civile;

la CONSIP s.p.a. ha stipulato ed è attualmente attiva una Convenzione per la fornitura di autoveicoli denominata "Autoveicoli in acquisto 8" (Lotto 3 – CIG 60583715E7), per cui le pubbliche amministrazioni possono stipulare singoli contratti durante il periodo di validità della Convenzione:

il 22/12/2015 è stato attivato il Lotto 9 della Convenzione sopra menzionata per la fornitura di "Berline piccole" attraverso l'aggiudicatario R.T.I. FCA F&T s.r.I. + LEASEPLAN ITALIA s.p.a. + VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a.;

risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura di n. 1 autoveicolo dotato di allestimento speciale di Protezione Civile, per gli spostamenti dei funzionari incaricati del coordinamento delle attività di Protezione Civile sul campo nonché per tutte le esigenze di sopralluoghi urgenti legati alle attività del Settore, ad integrazione delle attuali dotazioni regionali di Protezione Civile.

<u>CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL BENE E PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO</u>

Importo fornitura	€16.436,58
Oneri sicurezza	€0,00
Totale importo	€16.436,58
IVA 22%	€ 3.505,26
Importo complessivo o.f.i.	€19.941,84

Si allega:

Patto di Integrità Appalti Regione Piemonte



PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
- 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2 *Efficacia del Patto*

- 1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
- 2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
- 3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
- 4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3 Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
- c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- 2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) forniture di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
- 3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4 Obblighi della Regione Piemonte

- 1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
- 2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5 Violazione del Patto

- 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- 2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.